

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

1 | 2024

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)-. - Pisa : IUS-Pisa university press, 2019- .  
- Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofi a del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

Il presente fascicolo è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo.

© Copyright 2025

Pisa University Press

Polo editoriale - Centro per l'innovazione e la diffusione della cultura

Università di Pisa

Piazza Torricelli 4 · 56126 Pisa

P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504

Tel. +39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945

E-mail [press@unipi.it](mailto:press@unipi.it) · PEC [cidic@pec.unipi.it](mailto:cidic@pec.unipi.it)

[www.pisauniversitypress.it](http://www.pisauniversitypress.it)

ISSN 2704-7334

ISBN 979-12-5608-202-5

layout grafico: [360grafica.it](http://360grafica.it)

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

Direttore  
Tommaso Greco

Comitato di direzione

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerbosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Andrea Porciello, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi

Consiglio scientifico

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Vincenzo Omaggio, Claudio Palazzolo, Baldassare Pastore, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Anna Pintore, Geminello Preterossi, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti

Comitato dei referees

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Daniele Cananzi, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Alfredo D'Attorre, Corrado Del Bò, Filippo Del Lucchese, Francesco Ferraro, Tommaso Gazzolo, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Gianmarco Gometz, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Costanza Margiotta, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Federico Puppo, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli

Redazione

Paola Calonico, Chiara Magneschi, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi

Sede

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

Condizioni di acquisto

Fascicolo singolo: € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050.2212056

Fax 050.2212945

press@unipi.it

www.pisauniversitypress.it



# Indice

## Il diritto di resistenza

### *Introduzione*

Corrado Del Bò .....9

### *“Ius” e tirannicidio: alcune declinazioni storiche (e storiografiche)*

Aldo Andrea Cassi .....13

### *Difesa, appello, giudizio. Brevi note sul diritto di resistenza a partire da John Locke*

Ilario Belloni .....39

### *Significato e limiti del diritto di resistenza in alcuni percorsi della filosofia del diritto italiana del Novecento*

Maria Zanichelli .....57

### *La filosofia come forma di resistenza. Sul pensiero di Françoise Proust*

Michele Saporiti .....85

### *Radici e futuro del diritto di resistenza nella Costituzione italiana*

Barbara Pezzini e Filippo Pizzolato .....113

### *“A cosa” disobbedire? La disobbedienza civile tra provocazione comunicativa e azioni dirette*

Federico Zuolo .....163

## Saggi

### *Locke e l’acquisto della proprietà a titolo originario*

Tommaso Gazzolo .....191

### *Di pioggia e di luna. La teoria del governo in Shiramine di Ueda Akinari*

Federico Lorenzo Ramaiole .....227

**Note**

*Hans Kelsen a cinquant'anni dalla morte*  
Giorgio Ridolfi.....255

# **IL DIRITTO DI RESISTENZA**



# “*IUS*” E TIRANNICIDIO: ALCUNE DECLINAZIONI STORICHE (E STORIOGRAFICHE)

Aldo Andrea Cassi

## *Abstract*

The paper proposes a historiographical reconstruction of the political-juridical arguments that justify tyrannicide in the medieval and modern age.

Specifically, it points out this doctrine's medieval roots, which present continuous and juridically relevant recalls to “caesaricide”, and discloses the complex historical-political dynamics of modern religious strifes as a fertile ground of the pro-tyrannicide theories strong development.

## *Keywords*

Tyrannicide; Caesaricide; *Ius resistendi*; De tyranno; Monarchomachs.

## **1. Il modello politico-giuridico del “cesaricidio” nel Medioevo**

La mattina del 27 dicembre 1476 Galeazzo Maria Sforza, figlio di Francesco Sforza (primo duca di Milano) e Bianca Maria Visconti si recano alla chiesa milanese di Santo Stefano per la tradizionale cerimonia postnatalizia, seguito da un nutrito corteo di notabili e dignitari.

Giunto a metà della chiesa, tre giovani gli si avvicinano, uno dei quali chiede di potergli presentare una supplica per una certa questione con

il vescovo di Como. Giunto davanti a Galeazzo, costui, Gian Andrea Lampugnani, sferra una pugnolata all'inguine del duca, colpito poi da altri fendenti mortali. L'assassinio di Galeazzo Maria seguiva quello – ancora con similare esecuzione – di Giovanni Maria Visconti.

Le modalità dell'assassinio di Galeazzo Maria Sforza, dunque, richiama apertamente quelle del cesaricidio (la simulata petizione di grazia, la pugnolata all'inguine), a riprova che quest'ultimo permaneva come 'archetipo' della *legittima* soppressione del tiranno: infatti *Caesar iure caesus*: Cesare fu ucciso secondo il diritto<sup>1</sup>.

Conservando tutte le ambiguità aggrumate intorno a quelle fatidiche idi di marzo del 44 a.C.

Da un lato, infatti, il richiamo (auto)apologetico alle gesta di Bruto e Cassio appare una costante nelle cronache dei tirannicidi (fino oltre le soglie cronologiche del 'Medioevo'), d'altro canto, i due 'cesaricidi' saranno consegnati a eterna condanna da Dante, che riserva loro la punizione più grave dell'Inferno (essi pendono con la testa fuori dalla bocca di Satana che li morde «a guisa di maciulla»), seconda solo a quella riservata a Giuda («che 'l capo a dentro e fuor le gambe mena» Cfr. *Inferno*, XXXIV, vv. 61-66); il che pose un problema esegetico già all'epoca. Da questo contrasto prende l'abbrivio il trattato *De tyranno* di Coluccio Salutati e la discussione *de jure communi* sulla *quaestio* alla quale esso è intitolato.

In effetti il 'basso Medioevo' presentava in abbondanza la 'materia di discussione' su cui si esercitarono i migliori ingegni del tempo: esso infatti pullulava di 'tiranni'.

Letterati e giuristi lo dichiaravano apertamente; la deprecazione di Dante, messa in bocca a Sordello nel sesto canto del Purgatorio, «ché le

---

<sup>1</sup> È la celebre sentenza di Svetonio. Sui profili giuridici del "cesaricidio" mi permetto di rinviare a A.A. Cassi, *Uccidere il tiranno. Storia del tirannicidio da Cesare a Gheddafi*, Editrice Salerno, Roma 2021, pp. 24-42, a cui pure rinvio per la discussione delle fonti e della bibliografia, nonchè per gli ulteriori profili storiografici che non mi è possibile esaurire nei limiti del presente contributo.

città d’Italia tutte piene/son di tiranni»<sup>2</sup> sembra ricalcata nella frase che fa da cerniera tra due trattati sull’argomento scritti alla metà del Trecento dal più insigne giurista dell’epoca (e forse di tutti i tempi), Bartolo da Sassoferrato: «hodie Ytalia est tota plena tyrannis»<sup>3</sup>.

E se nei medesimi anni Francesco Petrarca in una epistola sferza l’Italia settentrionale quale terra di tiranni («tyrannide premitur»)<sup>4</sup>, già alcuni decenni prima un altro grande giurista, il canonista Giovanni d’Andrea, denunciava che il numero di tiranni costituiva addirittura una *constellatio*<sup>5</sup>. Ed ancora Giovanni Boccaccio e il celebre *doctor iuris* Luca da Penne.

Insomma, giuristi e letterati paiono allineati nella denuncia di una Italia in preda ad una moltitudine di tiranni, ed i secondi si affiancavano ai primi nel questionare *de tyranno*.

Questa sintonia ha una ulteriore ragion d’essere. L’umanesimo veicolava e amplificava il ruolo dei classici nella cultura tra Trecento e Quattrocento (i secoli di consolidamento delle Signorie sorte, spesso appunto tirannicamente, dai Comuni), e le diatribe e le argomentazioni relative a tirannia e tirannicidio richiamaivano puntualmente, quali fonti

---

<sup>2</sup> *Purgatorio*, VI, v. 125.

<sup>3</sup> In chiusa al *De regimine civitatis* e in apertura al *De Tyranno* (composti tra il 1354 e il 1357) leggiamo «et quia hodie Ytalia est tota plena tyrannis, ideo de tyranno aliqua ad iuristaspectantia videamus». Cfr. in *Commentaria*, t. IX, Venezia, 1615, 153 v., ma si veda l’edizione del ‘trattico’ bartoliano curata da Quagliani, Diego, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357). Con l’edizione critica dei trattati De Guelphis et Gebellinis, De regimine civitatis e De tyranno*, [Il pensiero politico. Biblioteca, 11] Firenze 1983.

<sup>4</sup> Nei capitoli dedicati alla tirannide dei suoi *De remedis utriusque fortunae libri duo*, che all’epoca ebbero larga diffusione, Petrarca è tanto deciso nel condannarla quanto sfumato nell’affermare la resistenza attiva contro il tiranno, evocata con la memoria della loro morte ad opera di uomini per ciò ricordati da eroi, come Armodio e Aristogitone.

<sup>5</sup> «Tyrannos autem (quibus in Italia constellatio nunc favet) includi non puto»; cfr. *Clementis V Constitutiones*, Lungduni 1613, coll. 239-240.

di «auctoritates», gli autori greci e latini, dei quali gli umanisti si sentivano eredi e seguaci.

Ma anche la riflessione teologica medievale contribuì alla discussione sul tirannicidio.

## 2. Una questione teologico-politica

La Chiesa cominciò ad interrogarsi su una questione che appariva sempre più cruciale, in quanto andava a coinvolgere due punti centrali dell'edificio morale e politico-giuridico: il rispetto per la vita umana e quello per l'autorità costituita. Sotto questo secondo profilo l'*auctoritas* con la quale dovette confrontarsi tutto il pensiero politico-giuridico medievale resterà l'affermazione di san Paolo: «ogni potere discende da Dio e le autorità che esistono sono disposte da Dio» (Rm. 13, 1).

Non stupisce dunque che ad occuparsene sia stato Gregorio Magno, salito al soglio pontificio nel 590, ma la cui formazione giuridica (prima di ritirarsi a vita monastica ricoprì la carica di *praefectus urbi*) gli forniva l'attrezzatura concettuale per coniugare guida spirituale delle anime e regolamentazione normativa della Chiesa, a tal punto da essere qualificato come «consul Dei»<sup>6</sup>.

Gregorio Magno, riprendendo alcuni spunti agostiniani<sup>7</sup>, considerava il tiranno uno strumento della provvidenza divina tramite il quale venivano punite le colpe di un popolo. Giustificata in chiave provviden-

---

<sup>6</sup> Su questo pontefice e le sue 800 lettere pervenuteci cfr. A. Padoa Schioppa, *Grégoire le Grand dans son rôle de juge*, in *Mélanges em l'Honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Paris 2009, pp. 801-812; cfr. anche D. Taranto, *I rischi della praelatio. Potere e male nel pensiero di Gregorio Magno*, in Id., *Storia e critica della politica*, a cura di G. Carletti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012 pp. 21-36.

<sup>7</sup> Cfr. *De libero arbitrio*, I, 6, 14.

ziale l’esistenza storica della tirannia, egli tuttavia precisa che il tiranno è colui che regna al di fuori del diritto (*non iure*)<sup>8</sup>.

Questo rifermento eminentemente giuridico, assieme all’ambivalenza terminologica che si è rilevata, venne rilanciato e amplificato dall’opera enciclopedica più diffusa del tempo: le *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia (560?-636), destinate a divenire l’imprescindibile punto di riferimento della cultura medievale.

Nell’espore l’etimologia del termine *tyrannus*, il vescovo di Siviglia ne attestava una originaria accezione greca non negativa, assimilabile al nome latino di *rex*, cui succesivamente (*postea*) invalse la connotazione negativa<sup>9</sup>.

Isidoro allega in merito l’*auctoritas* nientemeno che del ‘poeta ufficiale’ dell’imperatoromano augusteo, quel Virgilio che, attraverso le parole di Latino, assegna ad Enea l’appellativo di *tyrannus*:

“un pegno di pace sarà per me aver stretto la destra al tiranno”<sup>10</sup>.

Tale ambivalenza, già affiorante in Agostino<sup>11</sup> e rilanciata dal vescovo di Siviglia, attraverserà la storia fino al “punto di non ritorno” in età moderna la ritroveremo nel giurista canonista, anch’egli vescovo, Ugucione da Pisa (+1210), il quale nella sua opera lessicografica ricalca alla lettera la formulazione isidorea<sup>12</sup>, immettendola nel circuito del linguaggio e del disputare giuridico.

---

<sup>8</sup> Proprie enim tyrannus dicitur qui in communi republica non iure principatur»; Gregorio I, *Moralia in Iob*, lib. XII, c. 38 (cfr. *Corpus Christianorum. Series Latina*, vol. 143, Turnhout 1979, p. 654).

<sup>9</sup> «Tyranni Graece dicuntur. Idem Latine reges [...] Iam postea in usum accidit tyrannos vocari pessimos atque inprobes reges, luxuriosae dominationis cupiditatem et crudelissimam dominationem in populis exercentes»; cfr. Isidoro di Siviglia, *Etymologiae*, III, 19.

<sup>10</sup> «Pars mihi pacis erit dextram tetigisse tyranni»; Eneide, VII, 266.

<sup>11</sup> Cfr. *De civitate Dei*, V, 19.

<sup>12</sup> «Sed postea in usum accidit tyrannos vocari pessimos atque inprobes reges, luxuriosae dominationis cupiditatem et crudelissimam dominationem in populis exercentes»; cfr. Ugucione da Pisa, *Derivationes*, ed. a cura di E. Cecchini, 2 voll., Firenze

L'impostazione assunta dalla Chiesa, connotata da una matrice giuridica, mi pare decisiva perché, mantenuta e coltivata dall'*intelligenza* ecclesiastica, costituirà da un lato il punto di leva della delegittimazione del sovrano che si ponga *contra legem* e dall'altro la premessa alla sua eliminazione (politica, ma anche fisica) in nome del diritto (*iure*, come Cesare che fu *iure caesus*).

Questa dinamica concettuale sembra decisamente rafforzarsi con Gregorio VII. Nel suo celebre *Dictatus papae* egli afferma che il papa può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà all'imperatore<sup>13</sup>. Si trattava di un colpo durissimo all'edificio istituzionale europeo che nell'XI secolo si andava edificando in nome della *renovatio imperii*, con evidenti ricadute concettuali (e morali) anche sul tema che ci occupa.

Anche il monaco Manegoldo di Lautenbach, nel suo *Liber ad Gebehardum* del 1085 scritto in funzione anti-imperiale a favore della deposizione di Enrico IV, giungeva ad affermare lo scioglimento dell'obbligo di *fidelitas* al sovrano nel caso questi si comporti tirannicamente, ma prescindendo dalle prerogative papali.

La delegittimazione del tiranno non proviene (soltanto) 'dall'alto', ovvero dalla pronuncia pontificia sanzionata nel *Dictatus papae*, ma anche 'dal basso', dai sudditi, i quali non sono più legati all'imperatore che abbia volto in *tyrannidem* il proprio governo, poiché il popolo è liberato dal vincolo di soggezione ("*ab eius dominio et subiectione liberum*") nell'ipotesi che il re abbia infranto il patto con il quale è stato costituito sovrano ("*pactum, pro quo constitutus est*")<sup>14</sup>.

---

2004, vol. II, p. 1225. L'attribuzione del testo all'Ugucione giurista non è unanime; ai fini del nostro discorso rileva la circolazione a sei secoli di distanza dell'impostazione altomedievale.

<sup>13</sup> Vedi la proposizione XXVII: «quod a fidelitate iniquorum subiectos postest absolere» (in *Dictatus papae*, in *Registrum epistolarum*, ed. Caspar, in *Monumenta Germaniae Historica, Epistole selectae in usum scholarum*, München 1978, I, p. 208).

<sup>14</sup> Cfr. *Manegoldi ad Gebehardum liber*, in *Monumenta Germaniae Historica, Libelli de lite*, ed. K. Francke, Hannover 1891-1897, t. I, cap. XXIX, pp. 365. Per la

Sarà tuttavia nel secolo successivo che il tirannicidio troverà una esplicita e argomentata giustificazione, ad opera di Giovanni di Salisbry (ca. 1115-1180).

Il suo *Policraticus*, testo complesso per architettura, uso delle fonti e argomentazioni disseminate in *loci* diversi, rappresenta uno degli snodi principali del pensiero politico medievale. Tuttavia tale opera, pur maturata nel concitato contesto politico inglese dell’epoca (venne terminato nel 1159) di cui Giovanni fece le spese, resterà un punto di riferimento anche nei secoli successivi<sup>15</sup>.

Vi si richiama innanzitutto la distinzione (agostiniana e isidoriana) tra il tiranno e il buon sovrano, individuata nel rispetto da parte di questi per la legge e per il popolo da ben governare<sup>16</sup>, accettando la tradizionale concezione ‘provvidenziale’, per cui la tirannide è lo strumento con cui vengono puniti i popoli<sup>17</sup>; nel capitolo XVII il tiranno assume una connotazione diabolica («Luciferianae pravitatis imago»), in quanto egli, come Lucifero, pretende di essere simile a Dio quanto al potere, ma non nella bontà. Il re combatte a favore delle leggi e della libertà del popolo, mentre il tiranno agisce in senso contrario; pertanto, se il principe deve essere amato, come immagine di Dio, il tiranno per la maggior

---

ricostruzione che Manegoldo fa della deposizione dell’imperatore Maurizio compiuta dai soldati a fronte della ‘passività’ di Gregorio Magno si veda C. Fiocchi, *Il tiranno nel pensiero politico altomedievale*, Lubrina, Bergamo 2004, pp. 28-30.

<sup>15</sup> Le citazioni nel testo sono tratte da *Ioannis Saresberiensis episcopi carnontensis Policratici sive de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII* [d’ora in poi *Policraticus*], ed. critica a cura di C.C. Webb, Clarendon Press, Oxford 1909. Una parziale traduzione italiana si può leggere in Giovanni di Salisbry, *Policraticus: l’uomo di governo nel pensiero medievale*, a cura di L. Bianchi e P. Feltrin, Jaca Book, Milano 1984.

<sup>16</sup> «Est ergo tyranni et principis haec differentia sola vel maxima, quod hic legi obtemperat et eius arbitrio populum regit cuius se credit ministrum»; *Policraticus*, ed. cit., lib. IV, cap. I, t. 1, p. 235.

<sup>17</sup> Vedi, Agostino, *De civitate Dei*, XI, 18. Cfr. anche Giovanni di Salisbry, *Policraticus*, lib. VIII, cap. 18.

parte dei casi deve essere ucciso (“*plerumque occidendus*”)<sup>18</sup>. Giovanni ribadisce in altri passi del *Policraticus* che il tirannicidio è *giusto, onorabile* e financo un vero atto di pietà<sup>19</sup>.

La tirannia è assimilata da Giovanni, se non considerata ancor più grave, al nefando *crimen lesae maiestatis*<sup>20</sup>, il cui esecutore si autopone al di fuori della dimensione civile (cioè fuori dalla *civitas*, intesa non solo come città/polis ma anche come civiltà) e pertanto può legittimamente essere ucciso<sup>21</sup>. Anzi, *deve* essere ucciso: se la giustizia consta nel non nuocere e nell’impedire, per un dovere di umanità (*ex officio humanitatis*) che altri lo facciano, il non impedirlo costituisce ingiustizia<sup>22</sup>.

Giovanni di Salisbury si preoccupa di precisare, in altri passi dell’opera, che il tirannicidio deve costituire l’*extrema ratio*, quando non sia possibile esperire metodi per correggerne il comportamento<sup>23</sup>, e raccomanda di ricorrere innanzitutto alla preghiera<sup>24</sup>. Tuttavia, i passi del *Policraticus* in cui Giovanni afferma e argomenta la liceità del tiranni-

<sup>18</sup> «*Imago deitatis princeps amandus est; tyrannus, pravitatis imago, plerumque etiam occidendus*»; ivi, lib. VIII, cap. XVII, t. II, p. 345.

<sup>19</sup> Cfr. *Policraticus*, lib. VIII, cap. 20.

<sup>20</sup> «*Si enim crimen maiestatis omnes persecutores admittit, quanto magis illud quod legis premit, quae ipsis debent imperatoribus imperare*»; *Policraticus*, lib. III, cap. 15, t. I, p. 233. Sul delitto di lesa maestà vedasi il classico ed imprescindibile studio di M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano 1974.

<sup>21</sup> Sul (negato) statuto giuridico di chi con il proprio comportamento delittuoso si poneva *extra civitatem* mi permetterei di rinviare a A.A. Cassi, *Il segno di Caino e i figliuoli di Bruto. I banditi nella (dalla) civitas dell’Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro*, a cura di A.A. Cassi, Rubbettino 2013, pp. 79 e ss.

<sup>22</sup> «*In eo autem maxime constat iustitia, si non noceas et ex officio humanitatis prohibeas nocentes. Cum vero noces, accedis ad iniuriam. Cum nocentes non impedis, iniustitiae famularis*»; *Policraticus*, lib. IV, cap. 12, t. I, p. 276.

<sup>23</sup> «*Si tamen aliter coherceri non poterat*»; *Policraticus*, lib. VIII, cap. 18, p. 364.

<sup>24</sup> Ivi, cap. 20, p. 378.

cidio seguirono la fortuna della sua complessiva opera e amplificarono la trattazione della questione, inserendola in una dimensione non solo teologica – quale poteva essere ancora in Agostino, e Gregorio Magno – ma anche politico-giuridica.

Vi sono altri profili del pensiero politico di Giovanni di Salisbury che hanno ricadute sulla questione *de tiranno*<sup>25</sup> su cui non possiamo soffermarci, per dare ora spazio alla posizione *in argomento* del gigante del pensiero teologico (e non solo) medievale.

### 3. La questione nella “filosofia cristiana” da Tommaso a Ockham

Tommaso d’Aquino, come è noto, approntò con la sua *Summa Theologiae* una poderosa piattaforma concettuale dalle cui fondamenta prevalentemente aristoteliche venne innalzata la cattedrale della «filosofia cristiana» della c.d. Scolastica<sup>26</sup>.

Tuttavia va precisato che la *Politica* di Aristotele venne tradotta in latino, e quindi inserita nel circuito culturale europeo, da Guglielmo di Moerbeke soltanto intorno al 1260. Tommaso aveva già scritto, verso

---

<sup>25</sup> Il *Policraticus* presenta una concezione del ‘corpo politico’ (cfr. spec. lib. VIII, c. 17, t. II), ripresa nei secoli successivi, dalla quale, a giudizio di certa storiografia, scaturisce la legittimazione dell’azione delle ‘membra del corpo’ nei confronti del «capo». Sulla tematica del ‘corpo politico’ si vedano, in diverse prospettive, il classico saggio di H.H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, ed. it. Einaudi, Torino 1989; J. Hartnell, *Corpi medievali. La vita, la morte e l’arte*, ed. it. Einaudi, Torino 2019.

<sup>26</sup> J. Weisheipl, *Tommaso d’Aquino. Vita, pensiero, opere*, Jaca Book, Torino 1987 (spec. § *Tommaso e l’agostinismo scolastico*, pp. 289 e ss.); per la potente ripresa del suo sistema teologico, filosofico e morale, in senso conforme o critico (quindi, in ogni caso, assumendo il “tomismo” a interlocutore del dibattito scientifico) cfr. almeno M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Jaca Book, Milano 2007, spec. § *La restaurazione del tomismo*, pp. 297 e ss. e § *L’infedeltà al tomismo*, pp. 304 e ss.

il 1255, il suo *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, nel quale affronta la  *vexata quaestio*  della lettera paolina «chi si oppone all'autorità resiste all'ordine di Dio» (Rm. 13,2). Resta ferma in Tommaso la tradizionale posizione del dovere di obbedienza, eccetto il caso in cui il sovrano o il diavolo (forse un'eco della «luciferianae pravitatis imago» di Giovanni da Salisbury?) ordinassero un comportamento contrario alla legge divine, poiché «il cristiano deve obbedire all'autorità (*praelatio*) che viene da Dio e non a quella che da Dio non è»<sup>27</sup>. Procedendo nell'argomentazione, Tommaso distingue tra l'autorità e la persona che vi è preposta, escludendo che possa essere legittima la resistenza a cagione della indegnità di quest'ultima, in quanto le qualità personali non incidono sull'autorità istituita per volontà divina. Diverso è il caso in cui l'autorità sia stata acquisita impropriamente, ad esempio con la violenza. In tale ipotesi, secondo Tommaso si è in presenza di una illegittimità *ab origine* dell'autorità, che a rigore, in questa specifica ipotesi, nemmeno sussiste, non è tale, in quanto la persona l'ha usurpata e sarà lecito respingere (*repellere*) il suo *dominium*<sup>28</sup>.

Nel caso vi sia stata usurpazione violenta e non sia possibile rivolgersi ad una autorità superiore, chi ucciderà il tiranno per liberare la patria – afferma il *doctor angelicus* che sul punto significativamente richiama Cicerone – «sarà degno di lode e di premio»<sup>29</sup>.

Tommaso distingue dall'ipotesi dell'usurpazione violenta dell'autorità quella relativa al suo abuso da parte di chi governa. Anche l'*abusus*

---

<sup>27</sup> Cfr. *S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, 1. In quattuor Libros Sententiarum*, a cura di R. Busa, Stuttgart 1980, lib. II, dist. XLIV, q. 2, a. 2, p. 256/ii: «Et ideo secundum hoc quod a deo est, obedire talibus christianus tenetur, non autem secundum quod a deo praelatio non est».

<sup>28</sup> Ivi: «qui enim per violentiam dominium surripit non efficitur vere prelatus vel dominus; et ideo cum facultas adest, potest aliquis tale dominium repellere».

<sup>29</sup> «... Tullis [Cicero] loquitur in casu illu quando aliquis dominium sibi per violentiam surripit [...] et quando non est recursus ad superiorem... tunc enim qui ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit»; ivi, *ad 5um dicendum*, p. 256/iii.

*praelationis* libera i sudditi dal vincolo dell’obbedienza, ed anzi ne richiede la disobbedienza. Tuttavia quest’ultima si connota in una mera ‘resistenza passiva’ (Tommaso evoca in proposito la morte subita dai martiri per aver disobbedito ai tiranni persecutori)<sup>30</sup>.

Questa distinzione – con cui Tommaso sembra prefigurare la famosa classificazione formulata da lì a pochi decenni dal grande giurista Bartolo, che vedremo *infra* – pone il focus della questione sull’usurpazione, la cui sussistenza esclude la sussistenza di una legittima autorità: Tommaso pare implicitamente accedere in tal modo ad un approccio «giuridico», che implica le relative valutazioni e verifiche dell’investitura, del carattere violento della presa del potere, delle condizioni che legittimano. D’altro canto, resta fermo il principio che l’autorità, in quanto tale, è voluta da Dio e che pertanto essa, in via di principio, obbliga i sudditi all’obbedienza anch’ in caso di suo cattivo uso: al contempo, dunque, Tommaso mantiene anche un approccio ‘teologico’.

Egli tornerà sulla questione della tirannia nel *De Regno* (o *De regimine principum*, dedicato al re di Cipro e concluso probabilmente nel 1268)<sup>31</sup>, la cui stesura risentì della lettura della *Politica* aristotelica, comparsa, come si è detto, intorno al 1260.

Al netto delle discussioni storiografiche circa il suo effettivo impatto sul pensiero politico coevo<sup>32</sup>, l’opera mise a tema nel maturo medioevo

---

<sup>30</sup> «Etiam tenetur non obedire sicut sancti martyres mortem passi sunt ne impiis tyrannorum obedirent». *L’abusus praelationis* a sua volta ricorre in due casi: quando chi governa (*praelatus*) ordina un comportamento contrario alla ragione stessa per cui è istituita l’autorità, minandone l’autoconservazione, e quando egli stabilisca leggi su materie che eccedono i limiti della propria autorità («ad quod ordo praelationis non se extendat»).

<sup>31</sup> Cfr. *De Regimine principum Ad Regem Cypr et De Regimine Juæorum ad Ducissam Brabantiae. Politica Opuscola Duoi*, a cura di J. Mathis, Marietti, Torino 1924.

<sup>32</sup> Cfr. ancora profittevolmente R. Lambertini, *Lo studio e la recezione della Politica tra XIII e XIV secolo*, in *Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine*, v. I, a cura di C. Dolcini, *Età antica e medioevo*, Utet, Torino 1999, pp. 144-173; si veda

l'assetto costituzionale dei governi (le loro 'forme') e le dinamiche che ne comportano la degenerazione. La tirannia, dopo le sulfuree immagini di Giovanni di Salisbry, è ora osservata 'a freddo' come risultato del meccanismo degenerativo di una forma di governo (prevalentemente la monarchia, ma anche l'oligarchia e la democrazia possono trasformarsi in tirannide)<sup>33</sup> a cagione di specifiche dinamiche, nel solco dell'impostazione classificatoria aristotelica<sup>34</sup>.

Dallo Stagirita e dalla sua *Politica* Tommaso riprende anche l'analisi degli stratagemmi a cui ricorrono i tiranni per mantenere il loro potere: nasce così una «casistica», destinata a futura fortuna, che permette di aggiungere specifici profili comportamentali all'identikit del tiranno. Ciò che caratterizza sostanzialmente quest'ultimo, ad ogni modo, è ancora una volta l'usurpazione nel momento genetico, del suo potere, e il perseguimento del proprio utile anziché del bene comune (*bonum commune*)<sup>35</sup> nell'esercizio del proprio governo. Un simile governante, nota Tommaso, non durerà a lungo: egli non potrà essere amato dal popolo, che al contrario lo odierà, ne riconoscerà la *iniustitia*, lo avverserà e si schiererà dalla parte del rivoluzionario (*insurgens*)<sup>36</sup>. Tuttavia il *doctor angelicus* pone determinati limiti alla legittimità della violenza nei confronti del tiranno, anche quando gli eccessi del suo comportamento siano intollerabili («si sit intolerabilis excessus tyrannidis»). Sebbene in simili ipotesi vi siano stati esempi, anche nell'Antico Testamento, di uomini che per liberarne il popolo hanno ucciso il tiranno, Tommaso mette in guardia dalla valutazione soggettiva di ciò che 'sembra' a costoro (*quibusdam visum fuit*); in base a un tale presupposto privato (*ex huiusmodi praesumptione*), avverte il domenicano, si rischierebbe

---

inoltre G. Fioravanti, *La Politica aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione* in «Rivista di Storia della Filosofia», (1997), 1, pp. 17 e ss.

<sup>33</sup> Cfr. *De Regimine principum*, op. cit., c. 1, pp. 3-4.

<sup>34</sup> Cfr. Aristotele, *Politica*, IV, 10, 1295a-b.

<sup>35</sup> Cfr. per es. *De Regimine principum*, op. cit., c. 5 p. 8.

<sup>36</sup> Ivi, c. 10, p. 16.

più probabilmente che i sudditi perdano un re buono piuttosto che un tiranno<sup>37</sup>.

A questo punto della trattazione il domenicano, da un lato articola una serie di ipotesi teoriche, che corrispondono tuttavia a precise circostanze politico-istituzionali dell’epoca, da tenere in considerazione al fine di valutare la tipologia delle legittime resistenze contro il tiranno, e, dall’altro, invita a considerare una casistica empirica (durata e il grado dell’oppressione, probabilità di successo) per valutarne l’opportunità.

Se si tratta di una comunità che abbia il diritto di scegliersi il governante (come potrebbe essere il caso del libero comune), essa ben potrà disfarsene; se invece la fonte del suo potere deriva da una *auctoritas* superiore (esempio classico: papa o imperatore), sarà a quest’ultima che la comunità dovrà appellarsi – e notiamo che la terminologia è chiaramente giuridica: *ad jus alicuius superioris*. Nella terza ipotesi considerata, «se contro il tiranno non si può avere alcun aiuto umano», Tommaso argomenta (un po’ frettolosamente, in una sola pagina) che non vi sia altro rimedio che rivolgersi al Dio stesso, il quale «regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi»<sup>38</sup>, recuperando in tal modo il concetto della tirannide come strumento provvidenziale di punizione.

Nella *Summa* Tommaso osserva che “il regime tirannico non è giusto poiché non è ordinato al bene comune ma a quello personale di chi governa [...] perciò scuotere tale regime non è sedizione, a meno che non si turbi talmente tale regime da procurare al popolo un danno maggiore di quello sofferto per il regime tirannico”<sup>39</sup>.

Abbattere il tiranno è dunque lecito, ma nel duplice limite in cui il suo governo “*non est iustum*” perchè “*non ordinatur ad bonum commune*” e l’azione sovversiva non sia rimedio peggiore (“*maius detrimentum*”) del male arrecato al popolo.

---

<sup>37</sup> Ivi, c. 6, p. 8-9.

<sup>38</sup> È il passo veterotestamentario (Giobbe, 34,30) riportato da Tommaso in *De Regimine principum*, op. cit., c. 6 p. 10.

<sup>39</sup> *Secunda secundae, quaestio 42, articulus 2, ad tertium.*

Quest'ultimo, il suo bene, è dunque per Tommaso il riferimento alla luce del quale valutare, evidentemente volta per volta, caso per caso, la legittimità alla resistenza attiva contro il tiranno. Naturalmente gli storici della (filosofia della) politica tuttora discutono su cosa debba intendersi per «populus» nel contesto, storico e concettuale, tomista<sup>40</sup>; qui possiamo quanto meno ritenere che il riferimento al *bonum commune* non limiti il riferimento ad una 'parte sociale', ma indichi nel popolo l'intera *civitas*, ovvero la *polis* e dunque l'intera comunità<sup>41</sup>.

Ciò che più rileva è il fatto che, attraverso un percorso più marcato e scoperto rispetto a quello precedente, con Tommaso la tirannia entra in tal modo, mediante il lessico aristotelico, in una dimensione eminentemente politica, e non più prevalentemente religiosa o morale.

D'altro canto, come si è rilevato, le pagine di Tommaso segnano al contempo un tracciato che, proseguendo lungo alcuni riferimenti già presenti (papa Gregorio, Giovanni da Salisbury), dirige la questione della tirannia e del tirannicidio in territorio eminentemente giuridico.

Un ulteriore tornante compiuto nella direzione di 'giuridicizzare' la lotta al tiranno risulta rinvenibile in Marsilio da Padova e in Guglielmo da Ockham.

Marsilio nel suo celebre *Defensor Pacis* (1324) affronta la questione della reazione al sovrano ingiusto affidando il delicato e cruciale compito di perseguire il governante ingiusto al legislatore o quantomeno ad

---

<sup>40</sup> Anche in forza della circostanza che vede affermazioni non concordanti all'interno dell'opera di Tommaso (cfr. ad esempio, per il commento tomista all'*Etica Nicomachea* di Aristotele, Passerin D'Entrèves, Alessandro, *Il valore del pensiero politico di S. Tommaso* in Tommaso d'Aquino, *Scritti politici*, ed. Massimo, Milano 1985, pp. 16 e ss.) D'altro canto i *loci* che, in una prospettiva *ex post* sistematica, appaiono contraddittori, nella prospettiva del prudenziale vaglio empirico assunta da Tommaso ne divengono *exempla*.

<sup>41</sup> Il riferimento al 'bene comune' è ricorrente nei testi giuridici e politici coevi e successivi: per una sicura messa a fuoco di «un concetto scomparso dai lessici contemporanei» si veda P. Cappellini, *Storie di concetti giuridici*, Giappichelli, Torino 2010, pp. 39-48.

un soggetto da questi delegato<sup>42</sup>: si rinvia in tal modo la questione verso una soluzione eminentemente «legalistica», attribuendone la cognizione all'istituzione legislativa. Una intuizione che conoscerà ulteriori sviluppi.

L'evocazione di un soggetto investito *imperio legis* ad esercitare la resistenza attiva contro il tiranno è riscontrabile, pur lungo tutt'altro itinerario argomentativo, nei *Breviloquia de principatu Tyrannico* nel filosofo e teologo inglese Guglielmo da Ockham<sup>43</sup>. Questi, pur conducendo la trattazione *de tyranno* nel solco della tradizione provvidenzialistica cristiana (la tirannide è strumento della punizione divina per i peccati del popolo)<sup>44</sup>, con una scelta inedita (finora nessuno l'aveva mai scritto), riferisce il termine *tyrannus* allo stesso pontefice<sup>45</sup>.

Del resto, il linguaggio da teologico si fa sempre più giuridico, fino ad arrivare ai grandi giuristi italiani.

#### 4. La questione *sub specie iuris*. Bartolo da Sassoferrato

Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), forse il più famoso e autorevole giurista dello *ius commune* medievale (titolo che si contende con l'allievo Baldo degli Ubaldi), nella sua prolifica e monumentale produzione giuridica affrontò anche la questione della tirannia.

---

<sup>42</sup> *Defensor Pacis*, a cura di R. Scholtz, Hannover-Leipzig 1932-1933, I, cap. 18, 1-3, pp. 121 e ss.

<sup>43</sup> Cfr. *Breviloquia de principatu Tyrannico* ed. a cura di R. Scholtz, in *Wilhelm von Ockham als politischer Denker und sein Breviloquium de principatu Tyrannico*, MGH (*Monumenta Germaniae Historica*), Schriften VIII, Hiersemann Verlag, Stuttgart 1952.

<sup>44</sup> Ockham, in *Breviloquium*, lib. III, cap. 4 (ed. cit. pp. 118-119), riprende Agostino, *De civitate Dei*, V, 19.

<sup>45</sup> Ivi, lib. I, cap. 5: «Papa ergo si de investigatione huiusmodi irritatur, merito est suspectus habendus, quod tyrannizare proponit» (ed. cit. p. 45).

Né poteva essere altrimenti, nel caso del giurista che formulò la celebre invettiva «*hodie Ytalia est tota plena tyrannis*», riecheggiando quella pronunciata da Dante. E lo fece da par suo.

Il suo trattato *De tyranno*<sup>46</sup> formula una articolata e precisa (come allora i giuristi sapevano fare) messa a punto del concetto di tirannide, destinata a costituire un punto di riferimento giuridico tuttora valido per impostare la questione *sub specie juris*.

Bartolo infatti distingue quattro categorie di tirannia, sviluppando la distinzione in base a un duplice criterio: sotto il profilo, potremmo dire, «fenomenico», la tirannia può essere manifesta o velata<sup>47</sup>. Dal punto di vista «genealogico», essa si divide in tirannia *ex defectu tituli*, quando chi governa difetta all'origine di un legittimo titolo per esercitare il governo, e, quindi, è un usurpatore, e in *tirannia ex parte exercitii*, quando egli acquista il potere mediante un titolo legittimo, ma lo esercita attraverso abusi e atti che eccedono il proprio potere.

Al giurista Bartolo interessava soprattutto la questione dell'efficacia giuridica degli atti compiuti dal tiranno una volta che sia stato ristabilito il legittimo governo.

Sul punto, egli tiene a ribadire che nel caso di tirannia *ex defectu tituli*, poiché il potere esercitato era mancante *ab origine* di un legittimo titolo, tutti gli atti compiuti dal tiranno sono radicalmente nulli e inefficaci. In linea di principio, dunque, il diritto precede il dato di fatto politico: quand'anche si trattasse dell'imperatore, il suo potere, se è acquisito *non iure*, non può superare gli inderogabili limiti stabiliti dallo *jus*. In una Italia (e in una Europa) «*tota plena tyrannis*» affermare, con i raffinati strumenti della *scientia juris*<sup>48</sup>, la precedenza del dettato giu-

---

<sup>46</sup> Editto in D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano: il De tyranno di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, con l'edizione critica dei trattati *De guelphis et gebellinis*, *De regimine civitatis*, *De tyranno*, Olschki, Firenze 1983, pp. 147-170.

<sup>47</sup> Cfr. la *quaestio XII* del *Tractatus: Duodecimo quero de tyranno tacito et velato*.

<sup>48</sup> Bartolo commenta *in puncto quo* la glossa di Accursio alla *lex Decernimus*, C. *De sacrosanctis ecclesiis* (Codex, 1, 2, 16).

ridico rappresentata una delle molte gemme (pressochè nascoste) della straordinaria età medievale.

La distinzione tra le due forme di tirannide (per dirla in parole semplici, usurpazione del potere o suo abuso) presenta una ricaduta anche sul piano della resistenza attiva al tiranno, questione che Bartolo maneggia con cautela.

Se il tiranno è tale *ex defectu tituli*, in quanto sostanzialmente usurpatore, compie un crimine di ‘lesa maestà’ (*crimen majestatis*) nei confronti della suprema *auctoritas*, la quale, nella concezione bartoliana, è rappresentata dall’Impero o dal Pontefice; egli sarà pertanto soggetto alla *lex Julia maiestatis* di diritto romano<sup>49</sup>, voluta da Augusto per punire le offese o le minacce alla sua persona (e quindi, nell’elaborazione dei *doctores juris*, applicabile a tutela dell’istituzione imperiale o pontificia).

Poichè tale legge prevedeva la pena di morte, Bartolo implicitamente indica quale esito potrebbe avere la destituzione del potere tirannico. Se quest’ultimo è invece *ex parte exercitii*, gli abusi commessi, spiega Bartolo, saranno puniti dalla *lex Julia de vi publica*<sup>50</sup>, che reprime gli atti arbitrari commessi dai pubblici funzionari, nella cui categoria può farsi rientrare il tiranno *ex parte exercitii*, in quanto egli detiene effettivamente il proprio *officium*, in base a un legittimo titolo autoritativo. Le pene nei suoi confronti, dunque, non potranno essergli comminate se non da chi gli è *superior*, cioè, ancora una volta, l’Imperatore o il Papa. Bartolo, insomma, come anche il suo allievo Baldo, ragiona entro i confini concettuali del Sacro Romano Impero e del suo modello gerarchico-piramidale<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> Cfr. *Cod.* 9, 8; *Dig.* 48, 4.

<sup>50</sup> Cfr. *Cod.* 9, 12; *Dig.* 48, 6.

<sup>51</sup> Baldo vi appare forse ancor più legato: pur considerando legittima la resistenza al sovrano ingiusto, sia *de jure gentium* (secondo quello che oggi chiamiamo il diritto internazionale) sia in base al principio per cui è lecito resistere con la forza alla forza del reo (*vim vi repellere licet*), e qualificando *de facto* lecito il suo allontanamento, ritiene che ciò non costituisca una deposizione del sovrano, il quale resta il legittimo

Egli fino a questo punto, come abbiamo notato, si è mantenuto su una linea assai prudente per quanto concerne la resistenza attiva<sup>52</sup>.

È in un altro suo trattato, il *De guelfis et ghibellinis*, il cui titolo appalesa le condizioni di continua belligeranza tra fazioni che dilaniava all'epoca il suolo italico, che Bartolo approfondisce, pur sempre in termini tecnico-giuridici, il diritto di resistenza attivo nei confronti del tiranno. Esso si può legittimamente attivare quando non vi si altra possibilità di ricorrere ad una *auctoritas superior* e soltanto se l'azione ribelle è volta a restaurare il precedente *status civitatis*, e non per sostituire il tiranno rovesciato con una nuova tirannide.

Bartolo in proposito richiama l'opinione di Tommaso secondo cui la rivolta non deve estrinsecarsi in un danno maggiore di quello provocato dal tiranno.

Il cerchio si chiude: s. Tommaso, che diede il nome a quel «pensiero tomista» che costituirà le fondamenta di dottrine teologiche, ontologiche, etiche e giuridiche fino al XX secolo, e Bartolo, dal quale scaturì il «bartolismo» come metodo giuridico nell'età del diritto comune<sup>53</sup>, sembrano rispecchiarsi nell'invito a discernere le singole concrete situa-

---

*superior* dei sudditi: «quia subditi non possunt derogari iuri superioris, unde licet de facto expellant, tamen superior non amittit dignitatem suam»; cfr. *Commentaria*, ed. Lyon 1585, f. 11.v. e anche *Consilia*, V, 135.

<sup>52</sup> Ben più esplicito sarà un decennio dopo un altro grande giurista, Luca da Penne, che nel suo *Commento agli ultimi tre libri del Codice* giustiniano dichiara che la «legge giusta» non può mai essere derogata dal sovrano, nemmeno in nome del mantenimento dell'ordine, giacchè oltre alla pace e alla sicurezza vi è la libertà che è stata data all'uomo da Dio stesso. Il tiranno pertanto si pone *extra ordinem*, diventa un nemico pubblico, la cui soppressione anche fisica non solo è lecita e giusta «*porro tyrannum occidere non modo licitum sed aequum et iustum est*». Il salutari aveva salutato con pieno favore l'assassinio del tiranno Bernabò Visconti per mano del nipote Gian Galeazzo (cfr. la lettera scritta ad Andreolo Arese, in C. Salutati, *Il trattato «De tyranno» e lettere scelte*, a cura di F. Ercole, Bologna 1942, pp. 121-127.

<sup>53</sup> Si veda la classica voce di F. Calasso, *Bartolismo*, in *Enciclopedia del Diritto*, V, Giuffrè, Milano 1959, *ad vocem* (pp. 71-74).

zioni storiche nell’individuare il tiranno e legittimarne la caduta (anche violenta).

## 5. Un episodio storico tra profili giuridici e ricadute “mediatiche”

Un famoso caso storico diede ulteriore impulso alla apologetica del “cesaricidio”.

A Firenze la notte del 6 gennaio 1537, Alessandro de’ Medici veniva infilzato dalla spada di Lorenzino (altrimenti chiamato Lorenzaccio) de’ Medici<sup>54</sup>. Il ritorno dei Medici a Firenze dopo l’esperienza repubblicana segnò un periodo di dura repressione, che ebbe l’effetto di rinsaldare l’attività antimedicca dei fuoriusciti

Riprendendo la distinzione bartoliana, rilanciata a Firenze dal Salutati, tra tiranno *ex defectu tituli* e *ex parte exercitii*, egli sostiene e argomenta che Alessandro de’ Medici lo fu sotto entrambi gli aspetti. Carlo V, infatti, non avrebbe potuto – secondo il tirannicida – costituirlo principe in base ai capitoli del 1530, in quanto questi interdicevano il ritorno dei Medici, mentre il governo di Alessandro era tirannico anche nelle modalità del suo esercizio, “talchè fussi stato più legittimo principe che non è il re di Francia, la sua vita dissoluta, la sua crudeltà l’arebbon fatto tiranno”.

L’*Apologia*, del resto, evoca Nerone, Caligola e una lunga galleria di ‘cesari’, alludendo indirettamente a sé come a ‘Bruto liberatore’.

Un’allusione che è invece diretta e iconicamente spettacolare nella medaglia che Lorenzino fece coniare all’incisore Giovanni da Cavino, dove egli appare in abito romano e in cui la scritta *VIII idus Januarii*

---

<sup>54</sup> I particolari dell’azione tirannicida di Lorenzino sono riferiti da B. Varchi, *Storia fiorentina*, a cura di Arbib, Società delle storie del Nardi e del Varchi, Firenze 1834-1844 t. III, che asserisce di conoscerla «avendola udita e da Lorenzo stesso [...] e da Scoronconcolo [il servitore e complice di Lorenzino]» p. 231.

(idi di gennaio, corrispondenti al 6 gennaio) tra i due pugnali riprende palesemente il celebre denario di Bruto<sup>55</sup>.

La effigie di Bruto continua dunque in pieno XVI secolo ad essere il suggello della lotta al tiranno in nome delle libertà repubblicane, e l'*Apologia* di Lorenzino, anche grazie alla sua abile cifra retorica – in virtù della quale Leopardi ne annovererà l'autore «tra i due soli eloquenti del Cinquecento» assieme al Tasso<sup>56</sup> – ne rappresenta una «fase mediatica» di forte impatto negli ambienti rinascimentali italiani, veicolando al contempo i profili giuridici che essa accoglieva (l'impostazione bartoliana; il diritto/dovere di resistenza attiva anche in capo al singolo; l'efficacia esimente degli *exempla* storici).

## 6. La Riforma luterana, le “guerre di religione” e la Controriforma”. Ugonotti, gesuiti e domenicani “monarcomachi”

Nel 1531, l'anno successivo alla fondazione della Lega di Smalcalda che riuniva città e principi riformati in funzione anti-imperiale, Lutero metteva nero su bianco l'opportunità di scindere teologia e diritto sulla questione della resistenza attiva al sovrano, e la possibilità di optare per i dettami del secondo: “Io sono teologo, non giurista. Come teologo se sono consultato sulla liceità della resistenza a Cesare debbo rispondere negativamente. Ma qualora vi siano dei giuristi i quali reputano che simile resistenza è autorizzata dalla legge, io non posso fare altro che permettere ad essi di far uso delle proprie leggi; per mio conto non

---

<sup>55</sup> Quest'ultimo, fatto coniare da Bruto nel 42 a. C., con l'indicazione *EID MAR* (idi di marzo) e i due pugnali, è descritto da Cassio Dione, *Storia Romana*, lib. XLVII, 25.3.

<sup>56</sup> G. Leopardi, *Zibaldone*, n. 61 (cfr. ed. G. Leopardi, *Zibaldone di pensieri*, Einaudi, Torino 1977, p. 96).

giudico la legge: me ne rimango imperturbabile nel dominio della mia teologia”<sup>57</sup>.

Dopo la deposizione di Maria Stuarda il regno di Scozia nominalmente (di fatto vi furono numerosi reggenti) passò al figlio Giacomo VI (poi, succeduto a Elisabetta I nel 1603, Giacomo I d’Inghilterra), ancora infante. Per lui si decise un’educazione religiosa riformata e il ruolo di precettore fu ricoperto dall’umanista, poeta e storico scozzese George Buchanan<sup>58</sup>, il quale dedicò al giovane discente il suo famoso *Dialogus de iure regni* pubblicato nel 1579, che ebbe diverse edizioni e fu accolto con favore dai protestanti in quanto improntato all’ideale religioso presbiteriano, ma condannato dal parlamento nel 1584.

Le pagine di Buchanan sollevarono la reazione di un altro scozzese, William Barclay, le cui contro-argomentazioni non si discostavano da quelle consolidate nella libellistica filo-assolutistica

*De regno et regali potestate, adversus Buchananum, Brutum, Bucherium et reliquos Monarchomachos* fu pubblicato a Parigi nel 1600.

Il termine ‘monarcomachi’ coniato da Barclay nel suo trattato<sup>59</sup>, volto a stigmatizzare coloro che asserivano la legittimità di una guerra («machia») al monarca, ebbe larga fortuna, e finì per indicare i sostenitori, sia di parte protestante (soprattutto ugonotti francesi) sia di fede cattolica (in particolare i gesuiti di Salamanca), del diritto di “resistenza attiva” contro i sovrani “tiranni e nemici della fede” che si fronteggiarono nella

---

<sup>57</sup> Si può leggere in M. Lutero, *Scritti politici*, a cura di L. Firpo, Torino 1949, pp. 542 e ss.

<sup>58</sup> Pochi mesi dopo l’assassinio di Lord Darnley, padre di Giacomo VI e marito di Maria Stuart, la regina sposò Bothwell ma questi, sospettato di essere l’autore del delitto fuggì, e la Maria Stuart fu costretta all’abdicazione regina. Buchanan fece parte della commissione incaricata di indagare sull’assassinio di Darnley.

<sup>59</sup> Il *De regno et regali potestate, adversus Buchananum, Brutum, Bucherium et reliquos Monarchomachos* fu pubblicato a Parigi nel 1600, mentre il *De potestate summi pontificis in rebus temporalibus*, dedicato alla confutazione delle tesi, soprattutto gesuite, sulla supremazia del potere spirituale, e quindi papale, venne edito postumo nel 1612.

sanguinaria “notte di san Bartolomeo”, all’origine della intricata “guerra dei tre Enrichi” (1585-1589).

Il baricentro del dibattito, sempre più infuocato, sul tirannicidio e sulle condizioni alle quali esso fosse lecito, si spostava dunque in Francia.

François Hotmann (1525-1590), storico, giurista e umanista francese, è noto agli storici del diritto per l’acre polemica nei confronti della *scientia juris* italiana («mos italicus»), rea a suo giudizio di aver deturpato, con glosse e commenti «impuri», il patrimonio giuridico della romanità classica, già peraltro corrotto dagli stessi artefici del Corpus Iuris Civilis, l’imperatore Giustiniano che lo commissionò e lo ‘stultus’ giurista Triboniano che lo realizzò (il titolo del suo corrosivo *pamphlet*, l’*Antitribonianus* del 1567, annuncia il programma mantenuto nel testo). Tuttavia Hotman ci interessa qui come esponente del «ramo francese» del movimento monarcomaco, a cui diede un robusto contributo con il suo *Francogallia, sive Tractatus de regimine regum Galliae et de iure successionis*, pubblicato a Ginevra nel 1573, all’indomani della notte di san Bartolomeo (l’eccidio viene condannato anche nel suo *De furoribus gallicis* del medesimo anno).

La reazione alla Riforma sprigionò straordinarie energie intellettuali; grandi protagonisti del fermento morale e del fervore culturale sollecitati dal Concilio tridentino furono la Compagnia di Gesù e la *Escuela* di Salamanca.

Come esponente della prima, nei limiti del presente contributo, possiamo evocarne l’epigono: Francisco Suarez.

Quando il governo assume i connotati di una tirannide (che Suarez sostanzialmente distingue ancora nelle due categorie di Bartolo, nonostante in alcuni passaggi sembri proporre una identificazione), il sovrano viene meno al patto sul quale egli fonda la propria *potestas*, e decade

dalla propria funzione e qualifica; quando non vi sia altro modo per fermarlo, come *extrema ratio* il suo assassinio diviene lecito<sup>60</sup>.

Vige sempre la condizione che l’eliminazione del tiranno non sia effettuata dal singolo, bensì venga disposta dal corpo politico, quale soggetto istituzionale sovraordinato al titolare della sovranità, mediante i magistrati<sup>61</sup>.

E tuttavia, nel tipico *modus argumentandi* ‘casistico’ della trattatistica seicentesca, Suarez ammette che anche il singolo suddito posso uccidere il tiranno quando ne vada della propria vita, purchè (eccezione dell’eccezione) tale atto non comporti gravi disordini politici<sup>62</sup>.

Ma, come è noto, ad essere assai più esplicito fu un altro gesuita: Juan de Mariana. Egli afferma fuori da ogni dubbio che, di fronte al persistere del comportamento tirannico del sovrano anche dopo averlo richiamato all’osservanza dei propri doveri regali, se il Principe rifiutasse il rimedio e “fosse chiaro a tutti che non resta altra via di salvezza”, è data un’unica opzione possibile, ed anzi doverosa: “si dovrà giungere fino ad uccidere il Principe, ormai dichiarato nemico pubblico [...] Sarà data facoltà di eseguire l’atto a qualsiasi privato che, gettata ogni speranza di salvezza e senza riguardo alla propria incolumità, voglia assumersi personalmente l’onere dell’impresa per il bene dello Stato”<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> *Defensio fidei*, lib. IV, cap. IV, 7; nel medesimo senso anche *De Legibus*, lib. III, cap. X, 7, dove si riconosce che «il tiranno è un aggressore che compie una guerra ingiusta», saldando la riflessione *de tyranno* con quella non meno complessa che Suarez dedica alla questione del *bellum iustum* (cfr. F. Suarez, *Sulla guerra*, a cura di A.A. Cassi, Quodlibet 2017). In entrambi i passi citati il *doctor eximius* sembra considerare l’ipotesi del *tyrannus in tituli* (usurpatore).

<sup>61</sup> Cfr. *De iuramento Fidelitatis* edizione critica con testo a fronte e traduzione spagnola a cura di L. Pereña, Madrid 1978, pp. 67-74.

<sup>62</sup> *Defensio fidei*, lib. VI, cap. VI, 7.

<sup>63</sup> J. de Mariana, *De Rege*. “*Principem publicum hostem declaratum ferro perimere*”; “*Eademque facultas esto cuicumque privato, qui spe impunitatis abjecta, salute in conatum servandi rempublicam ingredi voluerit*”, Libro I, Cap. VI. 76.

Anche l'altro versante della *intelligenza* controriformista cattolica, la Scuola di Salamanca, presenta interessanti posizioni sulla questione del tirannicidio, con tutte le cautele che è opportuno assumere accostandoci a questa straordinaria fucina di “teologi-giuristi”. In effetti a tutt'oggi ci si chiede legittimamente *Che cosa è la Scuola di Salamanca*<sup>64</sup>, e *recentissime* si è proposto un ulteriore nuovo approccio che ne problematizza la configurazione epistemologica e la possibilità di una definizione unitaria, a partire dalla stessa identificazione di chi ne fossero gli autori<sup>65</sup>.

Non meno problematica è la messa a fuoco storiografica del suo fondatore, Francisco de Vitoria (?1483-1546), circa il quale si registra il consolidarsi di una vera e propria *vulgata* storiografica, che ne fa non solo il fondatore del diritto internazionale, ma anche l'ideatore dell'Onu, il precursore dei diritti umani, della loro costituzionalizzazione e della moderna democrazia, il rivoluzionario antesignano, insomma, di molte delle nuove frontiere del diritto moderno e contemporaneo<sup>66</sup>.

Grande protagonista del dibattito giuridico sulla *Conquista* del Nuovo Mondo, egli indicava tra i legittimi *tituli* di quest'ultima ad opera della Corona di Castiglia la tirannide dei sovrani indigeni, e perfino le loro «leggi tiranniche» a danno dei sudditi innocenti, anche qualora – si noti – costoro non richiedessero aiuto esterni: “*alius titulus posset esse*

---

<sup>64</sup> Cfr. *¿Qué es la Escuela de Salamanca?* (a cura di S. Langella e R. Ramis-Barceló), Madrid-Porto 2021, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>65</sup> Cfr. il volume collettaneo *The School of Salamanca: A Case of Global Knowledge Production* edito, a cura di T. Duve, J.L. Egío, and C. Birr, nella collana *Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds* (vol. 2, 2021). Ivi, ulteriori indicazioni bibliografiche.

<sup>66</sup> Per quanto non mi è possibile soffermarmi in questa sede, mi permetto di rinviare a A.A. Cassi, *Mitopoiesi dei 'diritti umani' in Francisco de Vitoria (ovvero ricordando che Eumenidi nascono da Erinni)*, in «Fundamental rights. Rivista di studi giuridici storici antropologici», (2021), 1, pp. 37-56, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

*propter tyrannidem vel ipsorum dominorum apud barbaros vel etiam propter leges tyrannicas in iniuriam innocentium*<sup>67</sup>.

Tali comportamenti, secondo Vitoria, giustificano la guerra spagnola contro questi tiranni, esattamente nel senso etimologico: la rendono «giusta», configurando una specifica categoria giuridica, il *bellum iustum*.

Da questo momento l'intervento bellico per abbattere un regime tirannico rientra nello *jus ad bellum*, e tratterà un solco destinato a perdurare nel moderno *ius inter nationes*<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> F. de Vitoria, *Relectio de Indis*, I, 3, 14 (“*quintus titulus*”).

<sup>68</sup> Mi sia ancora consentito rinviare *in puncto quo* a A.A. Cassi, *Santa Giusta Umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*, Editrice Salerno, Roma 2015, pp. 127 e ss.